

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CGF
(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 005CGF– RIUNIONE DEL 10 LUGLIO 2014**

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. N. 181/DIV del 9.6.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 alla società Frosinone Calcio S.r.l..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro di Play-Off Frosinone/Lecce disputato il 7.6.2014, sostenitori della società Frosinone introducevano e accendevano nei settori da loro occupati, numerosi fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, nonché facevano esplodere sette petardi e lanciavano sul terreno di gioco alcune bottigliette di plastica semipiene, il tutto senza conseguenze; un numeroso gruppetto di sostenitori al 14' minuto del secondo tempo supplementare scavalcava la rete di recinzione entrava sul terreno di gioco costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa 6 minuti per il loro allontanamento; al termine della gara un gruppo di tifosi ancora più numerosi scavalcava nuovamente e si posizionava sotto la curva destinata ai tifosi ospiti assumendo verso gli stessi atteggiamento palesemente provocatorio; per indebita presenza sul terreno di gioco al termine della gara di persone non identificate ma riconducibili alla società una delle quali assumeva atteggiamento gravemente provocatorio verso tesserati della squadra avversaria .

Avverso tale provvedimento la società Frosinone Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.6.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.6.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2014 FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha inflitto all'allenatore del Lecce S.p.A., Sig. Franco Lerda, la sanzione dell'inibizione fino al 31 dicembre 2014 (Com. Uff. n. 181/DIV del 9 giugno 2014) per delle condotte censurabili avvenute nella gara svoltasi il 7 giugno 2014 tra il Lecce ed il Frosinone, valevole per la fase "Play Off" del Campionato di Prima divisione.

Tutti i referti ufficiali, dal rapporto dell'arbitro a quello del Commissario di campo nonché a quello del collaboratore federale, descrivono le fasi di una condotta violenta reiterata, anche se in un certo senso provocata dall'atteggiamento del preparatore dei portieri della squadra locale e dai tifosi del Frosinone.

In particolare si riferisce che, al termine della gara, il preparatore dei portieri del Frosinone signor Costantini Domenico si portava verso l'allenatore del Lecce, signor Lerda Franco, esultando vistosamente di fronte al tecnico; a questo punto il Lerda si scagliava contro di lui e lo colpiva con due pugni di cui uno lo raggiungeva in pieno. Il Lerda continuava nell'aggressione, ma veniva a stento fermato. A quel punto, il Lerda con i suoi calciatori si portava verso la curva sud occupata dai sostenitori del Lecce. Dopo tre minuti, si dirigeva verso l'ingresso dello spogliatoio ove stazionavano non meno di un centinaio di tifosi del Frosinone.

Riferisce sempre il collaboratore della Procura federale che il Lerda, raggiunto questo gruppo si gettava letteralmente tra i tifosi e sferrava calci, schiaffi e pugni verso chi gli capitava davanti; in particolare, si accaniva verso un giovane ragazzo, sostenitore del Frosinone, che gli era davanti e mentre questi si girava lo colpiva con un forte pugno ed un calcio. A quel punto gli "stewards" facendosi largo tra la folla e gli agenti di polizia, riuscivano a respingerlo all'interno degli spogliatoi. Il Lerda con il suo comportamento creava una potenziale pericolosità per l'ordine e l'incolumità pubblica.

Al 14° del secondo tempo supplementare circa 50 tifosi del Frosinone scavalcavano la rete di recinzione della curva Nord ed entravano nel recinto di giuoco, venivano bloccati dagli "stewards" a circa 10 m dal terreno di giuoco, che agivano unitamente a circa 29 agenti di polizia sopraggiunti; l'arbitro immediatamente sospendeva in via temporanea la gara ed avvertiva che il giuoco non sarebbe ripreso fino a che l'ultimo dei tifosi non fosse rientrato negli spalti.

Ci volevano ben sette minuti per riuscire nell'intento, a quel punto il Questore comunicava che esistevano le condizioni per riprendere il giuoco e l'arbitro faceva ricominciare la partita per quattro minuti che ancora residuavano.

Al termine della gara invadevano il campo almeno 500 tifosi creando notevoli disservizi partecipando al parapiglia.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo, tramite il difensore, il signor Franco Lerda. Nello scritto difensivo non si nega l'indubbio disvalore delle condotte poste in essere dal Lerda né si intende negare, in senso assoluto, la valenza di fonte probatoria privilegiata da riconoscersi alle refertazioni ufficiali.

Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che la sanzione irrogata sia di natura particolarmente afflittiva nell'ambito del paradigma sanzionatorio.

Le pur censurabili condotte, infatti, si collocano in un contesto fattuale del tutto peculiare, circostanza questa da valorizzare per giustificare l'irrogazione di una meno severa sanzione.

Ad esempio, al termine della gara, a seguito dell'invasione del terreno di giuoco da parte dei sostenitori del Frosinone (ben 600 persone in base ai referti di gara!) è pacifico che fosse venuta meno ogni forma di controllo della situazione da parte del preposto personale.

Il Giudice Sportivo, pur richiamando le reiterate provocazioni, non ha inteso riconoscere all'odierno reclamante l'attenuante della provocazione, nell'ottica della dosimetria della sanzione. In particolare l'allenatore dei portieri del Frosinone, peraltro non in distinta e dunque abusivamente

presente sul terreno di gioco, al termine della gara, invece di festeggiare con i propri giocatori, riteneva più edificante recarsi a pochi metri dal Lerda per insultarlo in maniera volgare e violenta.

A questo punto il Lerda, emotivamente sconvolto per aver vanificato, negli ultimi minuti della finale "play-off", un' avvincente rincorsa, ha reagito tentando di aggredire lo sportivissimo (!) preparatore dei portieri. Quanto poi al successivo episodio che avrebbe visto il Lerda porre in essere condotte violente nei confronti di un sostenitore della società Frosinone, appare incredibile come lo stesso sia stato valutato come se fosse normale il contesto nel quale è avvenuto: ovvero durante una violenta invasione sul terreno di gioco da parte di oltre 600 tifosi del Frosinone.

Si richiamano a questo punto le dichiarazioni del Presidente della Lega pro, dottor Macalli il quale ha dichiarato "quello che è successo mi fa star male.; questi signori che pensano di festeggiare, farebbero bene a festeggiare da un'altra parte: dietro le sbarre. Sono gentaglia".

Si evidenzia ancora una volta come il contesto fosse ad altissimo rischio, tale da invocare la causa di giustificazione di cui all'articolo 54 codice penale.

Contrariamente a quanto contenuto nella relazione dei collaboratori della Procura Federale ed evidenziando quanto emerge dal rapporto del Commissario di campo appare chiaro che con le condotte violente contestare il Lerda cercava la fuga verso gli spogliatoi. Si richiama altresì l'articolo 59 del codice penale ed alcune sentenze della Cassazione sullo stato di necessità.

Pertanto, si chiede che la Corte di Giustizia Federale voglia ridurre la sanzione comminata a quella che sarà ritenuta di giustizia.

Il ricorso è fondato con riferimento alla doglianza relativa alla dosimetria della sanzione.

Non v'ha dubbio, infatti, che nei confronti del Lerda vi fu una grave provocazione iniziale da parte del preparatore dei portieri del Frosinone ed una violenza successiva e reiterata da parte del ricorrente, come emerge, incontrovertibilmente dai rapporti del Commissario di campo e del collaboratore della Procura federale, precedentemente richiamati e sintetizzati.

Altro fattore da considerare è l'invasione sul terreno di gioco da parte dei tifosi del Frosinone che ha reso la situazione particolarmente tesa e difficilmente controllabile.

Del tutto inappropriata appare la richiesta di applicare nella fattispecie lo stato di necessità ex articolo 54 codice penale.

È appena il caso di ricordare, a riguardo, che l'applicabilità dell'esimente viene meno in presenza di ogni forma di comportamento colposo; in particolare lo stato di necessità esula ogni qualvolta chi lo invoca abbia contribuito (anche con semplice colpa incosciente) a provocare la situazione pericolosa non altrimenti evitabile (nel caso di specie è stato volontariamente causato il pericolo con la propria condotta violenta).

Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'articolo 16, comma uno, del Codice di giustizia sportiva si ritiene equo rideterminare e ridurre la sanzione della inibizione fino alla data del 30 settembre 2014.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Lerda Franco ridetermina la sanzione della squalifica alla data del 30.9.2014.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.C. SUDTIROL S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 1 (UNO) AL SIG. LUCA PIAZZI
- AMMENDA DI € 2.000,00 (€ DUEMILA/00) ALLA SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ART. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SIG. LUCA PIAZZI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 5, COMMA 1 CGS (Delibera C.D.N. Com. Uff. 92/CDN del 27/06/2014)

La società Fussbal Club Sudtirol S.r.l. di Bolzano, in proprio e nell'interesse del dirigente sig. Luca Piazza, ha proposto ricorso contro la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, di cui al Com. Uff. in epigrafe, in relazione alle dichiarazioni rese da quest'ultimo sul proprio profilo *Facebook* in data 7 giugno 2014, ritenute offensive e denigratorie nei confronti di soggetti individuati e/o chiaramente individuabili.

Nel gravame parte ricorrente espone che la Procura Federale, con atto del 12 giugno 2014 ha deferito alla competente C.D.N. il sig. Luca Piazza per aver, in violazione degli artt. 1, commi 1 e 5

C.G.S. “espresso pubblicamente, relativamente alla gara Pro Vercelli/Sudtirolo del 7 giugno 2014 da parte del direttore di gara ..., così come riportato nell’articolo pubblicato sul sito www.tuttolegapro.com in data 8.6.2014” considerazioni che, a valutazione del Requirente, integravano palese offesa e denigrazione sia verso lo stesso direttore di gara sia dell’AIA, nonché mettendo in dubbio la regolarità dello svolgimento del campionato di pertinenza. La società è stata, in pari tempo, deferita a titolo di responsabilità diretta ex artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 C.G.S. per lo stesso fatto.

Ricordato quanto precede, la reclamante ha lamentato che le dichiarazioni postate dal dirigente della società sul proprio account Facebook sarebbero state di contenuto diverso da quelle riportate dal sito a firma del giornalista Nicolò Schira e prive di ogni valenza lesiva.

Il sig. Piazzini ne avrebbe, perciò, ottenuto la rettifica e smentita da parte del giornalista, peraltro anche querelato il 20 giugno successivo.

Inoltre, ad avviso della reclamante, le dichiarazioni avevano come esclusivi destinatari gli “amici” del sig. Piazzini, cosicché le stesse non potevano definirsi come pubblicamente rilasciate ma assolutamente personali e riservate.

Nel merito, poi, le affermazioni non contenevano, ad avviso del reclamante, alcuna espressione offensiva nei confronti dell’arbitro e dell’AIA, né avevano voluto adombrare qualsiasi irregolarità nello svolgimento del campionato.

Per tali motivi si è chiesto l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla C.D.N..

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l’avv. Vitale in rappresentanza della società, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sanzione, mentre l’avv. Giua, in rappresentanza della Procura Federale, ha insistito per la sua conferma.

La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società Fussball Club Sudtirolo S.r.l. di Bolzano ritiene che lo stesso non sia fondato e, come tale, non possa essere accolto.

Nel gravame, in via preliminare, si deduce che l’atto di deferimento sarebbe affetto da inammissibilità e, comunque, infondatezza, essendo stato redatto sulla base di dichiarazioni che non sarebbero state, in realtà, riconducibili al sig. Piazzini perché mai pronunciate nel testo riportato.

Si deve dire, sul punto, che mentre l’atto di deferimento è del 12 giugno 2014 la precisazione del sig. Schira, la cui valutazione è, in ogni caso, rimessa a questa Corte per le finalità del presente giudizio, risalgono a circa 8 giorni dopo, cosicché il provvedimento del Procuratore Federale si dimostra ammissibile nonché fondato.

Il contenuto di quelle asserzioni, riportato sul sito dallo Schira (“*E’ stata una maialata clamorosa e premeditata. Questo arbitro ha già diretto la Pro Vercelli a Savona, sapevo da martedì che non saremmo passati...*”), ancorché poi lo stesso dichiarò, su sollecitazione del difensore del Piazzini, che “Alla luce di quanto da lei affermato e documentato...compiuti gli opportuni approfondimenti e verifiche presso la redazione, effettivamente, rivisto il contenuto dell’articolo da me firmato l’8.6.2014, la notizia dallo scrivente riportata non corrisponde a quanto effettivamente dichiarato dal sig. Piazzini sul suo profilo facebook...”, appare, in sostanza, dotato di ampiezza lesiva e volontà denigratoria perché – secondo anche quanto accertato dalla C.D.N., - quelle frasi, almeno nella parte non contestata dal Piazzini, non possono essere decontestualizzate e lette senza compiere un preciso riferimento alla gara appena disputata contro la Pro-Vercelli e avulsa dalla posta in palio, come, di fatto, riportato nel breve articolo.

Il Piazzini, nella memoria prodotta alla C.D.N. e qui confermata, ammette di aver pubblicato sul sito la seguente dichiarazione “Oggi si è capito perché il Sudtirolo non potrà mai vincere uno spareggio. Che maialata clamorosa e premeditata che ci hanno fatto!!! Che tristezza infinita...”, dichiarazione che ha riscosso, sul sito di Facebook, n. 110 “Mi piace” e n. 52 commenti.

Ora, anche volendo omettere la parte relativa all’arbitro, la complessiva espressione (per chiara contiguità temporale legata alla gara appena disputata), formulata in termini che si possono ritenere gravemente lesivi dell’onore e del prestigio degli organi federali (ancorché indicati genericamente), non si sottrae ad una interpretazione che la fa apparire come pretestuosa e capziosa denuncia di un’azione (federale) asseritamente progettata e realizzata con metodologica programmazione; azione che, alla luce della sua subdola valenza, non può certamente essere reputata come legittimo esercizio di un diritto di critica e dissenso.

A questo convincimento si aggiunge poi la considerazione, anche depurata della parte relativa all’arbitro – la quale, se confermata, avrebbe eventualmente giustificato una sanzione più

grave – che l'espressione "postata" viola, senza che possa aversi qualsiasi dubbio, sia la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 – che sconta le sanzioni di cui al successivo comma 6 – sia quella di cui all'art. 5, comma 1 C.G.S..

Come detto, non v'è dubbio che definire una "maialata clamorosa e premeditata" l'esito di un incontro sportivo significa voler ingenerare, in coloro che leggono o ascoltano, il dubbio che si decida "a tavolino" e preventivamente, in maniera illecita e ancor più grave perché realizzata da organismi federali, in quale modo debba concludersi una gara e, in senso più ampio, un torneo.

Significa, in buona sostanza, instillare nelle persone terze il convincimento che i principi di lealtà, correttezza e probità, tutelati dall'art. 1, comma 1, C.G.S. siano paradigmi privi di ogni concreto contenuto, valori vacui, solo declamati in teoria e non concretizzati nell'ordinaria pratica.

E questo è lesivo della correttezza dovuta all'istituzione, in sé e verso coloro che dedicano le loro energie per assicurare competizioni leali.

Detto quanto precede in ordine al contenuto delle espressioni, va affrontata l'altra censura proposta dalla reclamante, ossia che le dichiarazioni del sig. Piazzi, atteso che sono state postate su Facebook e non pronunciate in fisica presenza di uditori, non potrebbero essere considerate pubbliche ma solo "mere confidenze personali".

L'assunto non ha pregio sia in punto di fatto che di diritto.

In disparte il fatto che l'invocata restrizione dei destinatari della "confidenza" del sig. Piazzi non risulta adeguatamente dimostrata perché è stata prodotta solo una stampa del messaggio postato senza che possa esserne certificata l'effettiva data e, comunque, la decorrenza della restrizione richiesta a Facebook, va detto che il numero accertato dei "lettori" è di almeno 110 persone (e non circa 50), perché tale è il numero dei "mi piace" (che indica che quanto meno 110 persone hanno approvato il contenuto del messaggio dopo averlo letto, mentre 52 soggetti hanno commentato le dichiarazioni).

Ma sempre in fatto rileva la considerazione che non può trattarsi di "mere confidenze" perché queste, ove alle stesse non avesse voluto darsi ampio risalto, avrebbero dovuto essere contenute nei messaggi personali: solo questi sicuramente assimilabili alla corrispondenza privata.

Postare o taggare un messaggio o una foto su Facebook reca in sé, abbastanza scontata, la volontà di rendere partecipe una comunità di persone, sempre piuttosto ampia, circa un proprio pensiero, una propria convinzione, una indicazione o, al limite, una propria insoddisfazione.

E' evidente la diversità di *ratio* che sottende la comunicazione "privata" dalla pubblicazione di un testo sui social.

Ma a tutto voler concedere alla tesi difensiva, si deve dire che la piana lettura delle disposizioni ex art. 5, commi 1 e 4 C.G.S., depone per la legittimità della sanzione irrogata nel pieno rispetto della normativa federale.

Infatti, se l'art. 5, comma 1, impone il divieto di esprimere "pubblicamente" giudizi o rilievi lesivi, il successivo comma 4 si dà carico di fornire contenuto all'avverbio precisando che "La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando i destinatari, il mezzo o per le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone".

Da un lato, quindi, si fa riferimento alla contestuale presenza di una platea di persone che recepisce immediatamente l'affermazione offensiva, ma dall'altro si assume la perfetta equivalenza di una dichiarazione che è destinata ad essere conosciuta da più persone, anche in tempi diversi (e quindi ha in sé un'intrinseca, efficace e perdurante lesività).

E che la "confidenza" del sig. Piazzi fosse destinata a più persone (100 o 50 non rileva) lo ammette la stessa reclamante e, quindi, può dirsi dato pacificamente assunto.

In conclusione, la Corte, ritiene che la frase postata su Facebook abbia un contenuto chiaramente offensivo, desumibile dai termini usati e dalla subdola finalità di generare sospetto, diffidenza e sfiducia nei suoi destinatari verso un'istituzione e i suoi rappresentanti.

La stessa, poi, per le modalità di comunicazione, non può essere assunta come "mera comunicazione privata" perché, oltre a quanto precede, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, proprio in materia di comunicazioni sui social network (ex multis Cass. Pen. sez. I n. 16712/14) reputa integrato il reato di diffamazione allorché, sotto il profilo soggettivo, vi sia la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone. La qual cosa è perfettamente rispondente a quanto accaduto nella fattispecie.

Ne discende che, per i motivi anzidetti, la condotta del sig. Piazzì, esaminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, appare correttamente inquadrata sul piano giuridico e la sanzione irrogata sicuramente adeguata al potenziale lesivo della esaminata dichiarazione.

All'affermazione di responsabilità del dirigente consegue quella, diretta, della società di appartenenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 5 comma 2 C.G.S.. ricorrendone i presupposti.

In conclusione il ricorso proposto dalla Fussbal Club Sudtiroi S.r.l. di Bolzano, nel suo complesso, dev'essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Sudtiroi S.r.l. di Bolzano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE FRANCESCO SCARPA, DEI SIGG. QUIRICO MANCA, SANTANIELLO ORLANDO E DELLA SOCIETÀ AC SAVOIA 1908 SRL SSD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS, DALLE INCOLPAZIONI LORO ASCRITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 72 COMMA 5 NOIF, E 21, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 7352/581 PF13-14AM/MA DEL 10.6.14 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 92/CDN del 27.6.2014)

Con ricorso ritualmente introdotto, la Procura Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 92/CDN del 27.6.2014, con la quale la detta Commissione ha respinto il deferimento proposto nei confronti del calciatore Francesco Scarpa, dei dirigenti Quirico Manca ed Orlando Santaniello e della A.C. Savoia 1908 S.r.l..

In linea di fatto va precisato che, in occasione delle gare Savoia/Pomigliano e Battipagliese/Savoia, il ricordato calciatore, a fine partita, aveva alzato la maglia di gioco mostrandone un'altra raffigurante il sig. Lazzaro Luce, riconosciuto quale patron della società incolpata e come tale definito in atti, il quale, stando alle notizie di cronaca, risultava essere stato arrestato per vari reati fra i quali il concorso in associazione mafiosa.

Il deferimento in discorso avveniva sotto il profilo della violazione degli artt. 1 Codice di Giustizia Sportiva e 75.5 N.O.I.F., nonché, per quanto riguarda il sodalizio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, stesso codice.

La Commissione di prime cure, rilevato che il messaggio veicolato a fine gara era intervenuto dopo partite vittoriose e pertanto in un chiaro contesto di esaltazione per la conseguita vittoria, riteneva che lo stesso non proponesse l'intenzione di offendere l'operato della Magistratura che aveva eseguito l'arresto della persona raffigurata nell'indumento esibito, considerando il gesto soltanto come espressione di solidarietà nei suoi confronti.

L'atto d'appello è articolato sotto diversi profili, il primo dei quali va ritenuto assorbente degli altri.

Ha infatti denunciato la reclamante Procura l'omessa pronuncia in ordine alla violazione dell'art. 72, comma 5, N.O.I.F., evidenziando, peraltro, che tale norma era stata indicata in prime cure come "art. 75.5", per un refuso dattilografico.

Osserva la Corte che tale refuso, ripetuto più volte nel corso dell'atto di deferimento, ha evidentemente fuorviato la prima Commissione inducendola a non applicare la norma erroneamente indicata, disciplinante fattispecie ben diversa (Ordinamento delle squadre nazionali).

Viceversa, esattamente individuata la disposizione contravenuta, ritiene la Corte di dover accogliere l'appello in quanto la chiara previsione regolamentare non è suscettibile di alcuna interpretazione dal momento che la stessa dispone in maniera assolutamente inequivoca, recitando come segue: "L'indumento eventualmente indossato sotto al maglia di gioco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari".

L'inconfondibile prescrizione appena riprodotta, nella fattispecie è stata indubbiamente violata e pertanto l'appello va accolto sotto tale profilo senza necessità di apprezzare le ulteriori censure da ritenersi assorbite; considerato altresì che, sul punto, le parti appellate, ascoltate dalla Corte nella seduta del 10 luglio 2014, non hanno svolto alcuna argomentazione difensiva.

L'accoglimento dell'appello sotto il profilo richiamato impone l'irrogazione della sanzione nel rispetto della norma applicata che prevede soltanto l'ammenda; per conseguenza va altresì determinata adeguata riduzione anche delle punizioni inflitte ai dirigenti ed alla Società.

Ritiene la Corte che in relazione alle violazioni commesse ed accertate, consistenti in soli due episodi, per di più marginali, tenuto altresì conto della categoria alla quale appartengono le parti, sia congrua l'ammenda nella misura di € 500,00 nei confronti del calciatore Francesco Scarpa, la sanzione di un mese d'inibizione per ciascuno dei dirigenti Quirico Manca ed Orlando Santaniello e dell'ammenda nei confronti della società nella misura di € 1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale, a norma dell'art. 72 n. 5 N.O.I.F., commina:

- al calciatore Francesco Scarpa la sanzione dell'ammenda di €500,00;
- ai dirigenti Quirico Manca e Orlando Santaniello la sanzione dell'inibizione di mesi 1 per omesso controllo;
- alla società A.C. Savoia 1508 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €1.000,00.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 13 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete